

**COMUNE DI POLIGNANO A MARE**  
*(Provincia di Bari)*

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 44 del 30.08.2012

64  
30.08.2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di abitazione principale e pertinenze, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi dell'imposta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico, artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni ed altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Riscossione Coattiva</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Potenziamento dell'Ufficio Tributi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 11</i>

### ***ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare (Provincia di Bari) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Si garantisce ed assicura la gestione dell'imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell'azione amministrativa.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO***

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011, è soggetto all'imposta il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio di Polignano a Mare a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.
2. Sono soggetti all'imposta anche i terreni incolti ed i c.d. "orticelli".

### ***ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI***

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano l'abitazione principale e le sue pertinenze, i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono

pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Sono fabbricati le unità immobiliari iscritte e che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze; i fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono utilizzati di fatto (art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992).
4. Sono da considerare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223 del 2006, fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. Si definiscono terreni agricoli quelle aree adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### ***ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA***

1. Sono soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria, con riferimento agli immobili soggetti al tributo:
  - Il Proprietario
  - L'usufruttuario
  - L'usuario
  - Il titolare del diritto di abitazione
  - L'enfiteuta
  - Il titolare del diritto di superficie
  - Il locatario finanziario
  - Il concessionario di aree demaniali.
2. I Soggetti passivi rispondono dell'obbligazione tributaria in ragione della propria quota di possesso.

### **ART.5 - SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Polignano a Mare (Provincia di Bari).
2. Costituisce oggetto dell'imposta qualunque immobile la cui superficie ricada all'interno del territorio comunale;
3. Salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione, nell'ipotesi in cui si verificassero variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni è da considerarsi soggetto attivo dell'imposta il Comune nell'ambito del cui territorio risultino ubicati gli immobili alla data dell' 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI, DEI TERRENI AGRICOLI E DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 e 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed l) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta, i valori venali in comune commercio delle stesse. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

***ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E  
PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/ABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, condizioni che non devono essere superabili mediante interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

***ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E  
ISCRITTI AIRE***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### **ART.9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

#### **ART. 10 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, con effetto dall'1 Gennaio 2012.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dall'anno d'imposta 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1 Gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 Aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 Aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

### ***ART. 11 – DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Con riferimento all'abitazione principale e alle relative pertinenze si riconosce, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011, una detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista per legge è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di € 400,00.
4. La detrazione si applica anche agli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP). A tal fine si precisa che tanto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa quanto per gli alloggi assegnati dallo IACP non si applica la maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni.
5. Le cooperative a edilizie a proprietà indivisa e gli IACP possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli residenti, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche

### ***ART.12 - VERSAMENTI ED INTERESSI***

1. Il versamento dell'imposta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, si effettua proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti inferiore a € 5,00.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali correnti nella misura stabilita dalle normative vigenti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (3)



### ***ART. 13 – DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### ***ART. 14 – ACCERTAMENTO***

1. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. L'attività di accertamento del Comune si conformerà a quanto disposto dai commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006.

### ***ART. 15 - RIMBORSI***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali correnti nella misura stabilita dalle normative vigenti, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 5,00 per anno solare

### ***ART. 16 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono essere rateizzate a richiesta del contribuente.

### ***ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente ed in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### ***ART.18 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI***

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine la Giunta Municipale determinerà annualmente tanto la percentuale del gettito dell'imposta municipale propria riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali quanto la percentuale dello stesso gettito destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi.

### ***ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.